



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1454/2025/IV

Il Consiglio, nella seduta del **16.12.2025**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

Vista l'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ex art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, presentata dall' OMISSIS per conto e nell'interesse del Dott. OMISSIS, OMISSIS, acquisita al protocollo n. 11770 del 2 dicembre 2025;

Rilevato che l'istanza sopra richiamata ha ad oggetto *"la fornitura degli indirizzi di residenza dei controinteressati"* rispetto all'instaurando giudizio ai fini dell'esatta attribuzione del punteggio spettante in seno alla procedura concorsuale di cui al Bando n. 1/2025 approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 227 dell'11 marzo 2025;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni"* e, in particolare, gli articoli 22, 23, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;

Atteso che il sopra richiamato articolo 22 della Legge, al comma 1, definisce:

- alla lettera a) il "diritto di accesso" quale il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- alla lettera d) il "documento amministrativo", quale ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e al comma 4 sancisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di accesso a dati personali da

parte della persona cui i dati si riferiscono;

Atteso che il successivo articolo 24 della Legge, sopra richiamato, al comma 7 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Atteso che il successivo articolo 25 della Legge, sopra richiamato, disciplinando le modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi, al comma 1 stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla Legge;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e ss.mm.ii., concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed in modo particolare l'articolo 5, comma 2, come richiamato dal successivo articolo 6, comma 3, in cui si stabilisce che *"Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii., - *«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»*;

Richiamata la delibera n. 1304 del 3 luglio 2018 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi, che detta le disposizioni organizzative volte a disciplinare le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Preso atto che l'istanza di accesso sopra richiamata, acquisita al protocollo n. 11770 del 2 dicembre 2025, ha ad oggetto la richiesta di informazioni non aventi forma di documento amministrativo;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rigettare l'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi ex art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, presentata dall' OMISSIS per conto e nell'interesse del Dott. OMISSIS, OMISSIS, acquisita al protocollo n. 11770 del 2 dicembre 2025, in quanto avente ad oggetto la fornitura di informazioni inerenti agli indirizzi di residenza dei controinteressati, e non di documenti e/o atti amministrativi, così come previsto dalla vigente disciplina normativa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. .

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69 e ss.mm.ii.

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione della Giustizia Tributaria;
- al OMISSIS.

LA PRESIDENTE

Carolina Lussana

Firmato digitalmente